



COMUNE DI TRIUGGIO  
Provincia di Milano

---

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI  
VIGILANZA INCARICATA DI VALUTARE  
L'IDONEITA' DEI LUOGHI E LOCALI, SEDE DI  
PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO**

## **Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza incaricata di valutare l' idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo.**

### **Art.1**

#### **Compiti della Commissione - Luogo di riunione**

1. La commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi di cui all'art 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa di cui agli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art 19 del D.P.R. n. 616/1977.

In particolare la Commissione provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) Accertare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, 337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

### **Art. 2**

#### **Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora, luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Il parere della commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i Componenti.
4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del Segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.
5. A richiesta può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

### **Art. 3**

#### **Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza**

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una verifica specifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica degli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non inferiore a due anni.



#### **Art.4**

##### **Verifica del rispetto delle condizioni imposte**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per scritto, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dall'effettuazione.

#### **Art 5**

##### **Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza igienico - sanitarie.

#### **Art.6**

##### **Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromagnetici o elettronici**

1. Qualora siano impegnate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromagnetici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di un esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1885, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

#### **Art.7**

##### **Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza**

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
  - i locali cinematografici o teatrali viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
  - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromagnetiche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

#### **Art. 8**

##### **Formulazione del parere**

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art 8 della legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
2. Il Segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli annualmente, in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riproducente lo stemma del Comune, e numerate progressivamente. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente della Commissione.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'U.O. Polizia Amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

## Art. 9

### Assenza ai lavori della Commissione – Decadenza dall'incarico

1. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono e sostituiti.

## Art. 10

### Nomina dei componenti tecnici, esterni al Comune.

1. Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine Professionale, tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico è a rotazione. Non può essere superiore a tre anni.
3. Non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

## Art. 11

### Nomina della Commissione – Durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.
2. Dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta, ai sensi dell'art. 141/bis, comma 2, del T.U.L.P.S. :
  - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica.
4. La Commissione dovrà essere ricostituita entro il termine di scadenza. Sarà prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine predetto, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 16/05/1944, n. 293 convertito in Legge 15/07/1994, n. 444.

## Art. 12

### Richieste di intervento della Commissione.

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:
  - a) Almeno **35 giorni** prima della data per al quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di **fattibilità** (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
  - b) Almeno **45 giorni** prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (**per verifica agibilità**) [concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, etc];
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti dal tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola con la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo possibile, di ciò che deve essere verificato.



### **Art. 13**

#### **Spese di funzionamento della Commissione**

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune per quanto riguarda l'esperto di cui all'art. 11, lettera f), il cui importo verrà stabilito con apposita Delibera della Giunta Comunale, direttamente agli enti di appartenenza per quanto riguarda i Vigili del Fuoco ed il medico di base.
2. La mancata corresponsione della spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 25 del 6.6.2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Vincenzo Marchianò**



Il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 09.07.2002 al 24.7.2002

Ai sensi dell'art. 8 – comma 7 – del vigente Statuto Comunale, è entrato in vigore il 1° agosto 2002

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Vincenzo Marchianò**

